

(N. 2)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1948

Disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati,
del pane e della pasta

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'emanazione del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 883, relativo all'ammasso per contingente dei cereali del raccolto 1947-48, si presenta per la prima volta il caso, dopo il lungo periodo della disciplina vincolistica integrale, della legittima circolazione di quantitativi di cereali non più oggetto di vincoli e, conseguentemente, di sfarinati, pane e pasta liberamente prodotti e commerciati.

Ma, com'è noto, la libertà accordata con il citato decreto alla circolazione di una parte della produzione cerealicola ha avuto la sua ragion d'essere nella necessità di incoraggiare la produzione, perchè venisse adeguata alle esigenze dell'approvvigionamento alimentare, di fronte al pericolo di una ulteriore diminuzione delle colture cerealicole — ritenute dagli agricoltori non convenienti economicamente per i prezzi poco remunerativi degli ammassi — non già perchè nello speciale settore si fosse ormai conseguita l'autosufficienza nazionale e non fosse, quindi, più necessario l'ammasso totale.

Ciò è anche confermato dal fatto che per l'integrazione delle disponibilità cerealicole nazionali sono in programma notevoli importazioni in esecuzione soprattutto del piano E. R. P. e degli Accordi commerciali con l'Argentina.

Conseguentemente, le stesse disponibilità di cereali nazionali sottratte alla disciplina del conferimento obbligatorio sono da considerarsi, anche se lasciate alla libera manovra di mercato, come integrazione, aperta a tutti i cittadini, delle normali razioni che ancora verranno assicurate con il tesseramento ed è necessario impedire, con adeguati accorgimenti, che di esse si faccia sperpero o, quanto meno, un uso incompatibile con l'attuale ancora delicata situazione economica e sociale e con la dovuta prudenza nella valutazione della regolarità del ritmo delle importazioni.

A tal fine si rende necessario stabilire una disciplina unitaria dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta, disciplina che non è incompatibile con l'instaurata libertà nel campo cerealicolo, perchè anche in tempi normali essa è stata attuata, ma che oggi deve essere strettamente connessa alle esigenze di approvvigionamento, oltre

che ispirata a fini igienico sanitari, per evitare le gravissime conseguenze sorgenti dalla presenza sul mercato accanto a sfarinati, pane e pasta vincolati, di prodotti similari, ottenuti dalla utilizzazione delle quote di cereali libere da vincoli, a tipo e con caratteristiche migliori, e a prezzi più elevati e speculativi.

In particolare la mancanza di un'adeguata disciplina sull'impiego delle quote libere di cereali condurrebbe alle seguenti conseguenze:

1) dispersione di un genere di prima necessità attraverso il maggiore e disordinato consumo che comporta la fabbricazione di prodotti apparentemente migliori, ma che in definitiva hanno un minore potere nutritivo;

2) incentivo alla speculazione ed alla sottrazione di sfarinati vincolati per impiegarli nella fabbricazione di prodotti da vendersi liberamente;

3) inaccessibilità alle categorie di cittadini più disagiate dei prezzi del pane e della pasta al libero mercato, con sperequazione di trattamento, fomite di malcontento e di disordini;

4) ripercussioni sfavorevoli sulla situazione economica e monetaria, nonchè sul rapporto salari-costo della vita;

5) ripercussioni sfavorevoli nel campo internazionale, dove l'approvvigionamento ed il consumo cerealicolo è ancora considerato dal punto del massimo sforzo e della maggiore economia, cui è subordinato l'invio di rifornimenti essenziali per assicurare la regolarità delle distribuzioni controllate.

Solo attraverso una disciplina unitaria, saranno facilitati i dovuti controlli nella utilizzazione della quota di cereali vincolata, sarà assicurata a tutti i ceti della popolazione l'accesso ai prodotti di libero mercato evitando sussulti sociali, potrà essere reso possibile il conseguimento di sensibili, utilissime economie, fin d'ora valutabili a due milioni di quintali, nel consumo di sfarinati, con aumento di sicurezza nella regolarità delle distribuzioni e con vantaggio generale per l'economia del Paese.

Lo stabilimento di questa disciplina esige il concorso dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione e — per gli interessi igienico-sanitari connessi — dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica.

Adeguate sanzioni penali debbono peraltro sorreggere e garantire l'osservanza delle disposizioni che verranno emanate in materia, sanzioni che possono anche giungere, nei casi gravi e di recidiva, alla chiusura temporanea dell'esercizio, salva al Prefetto la facoltà di nominare un commissario di gestione, ove ritenga per ragioni di pubblico interesse di mantenere l'esercizio in attività.

Poichè al riguardo è necessario provvedere con la massima urgenza, atteso che sul mercato già trovansi quantitativi di cereali liberi da vincolo provenienti dalle zone ove è già in corso la trebbiatura, si sottopone alle Camere l'accluso disegno di legge, che detta norme in aderenza ai criteri sopra cennati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I tipi e le caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta, prodotti per il commercio, sono stabiliti con decreto dell'Alto Commissario dell'Alimentazione, sentito l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica.

Art. 2.

Chiunque produce per farne commercio o comunque immette al consumo sfarinati, pane e pasta in tipo e con caratteristiche difformi da quelle stabilite a norma del precedente articolo, è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

Nei casi gravi e in quelli di recidiva può essere disposta anche la chiusura dell'esercizio per un termine non superiore a tre mesi. Copia del provvedimento di condanna viene immediatamente comunicata, per l'esecuzione, al Prefetto, il quale, ove ritenga per ragioni

di pubblica necessità di mantenere l'esercizio in attività, ne affida la gestione ad un Commissario.

Art. 3.

Quando vi è stata denuncia all'autorità giudiziaria nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, il Prefetto può disporre, a carico della persona denunciata, la sospensione per un termine non superiore a tre mesi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio o dell'industria, provvedendo, ove lo ritenga necessario per ragioni di pubblica necessità, alla nomina di un commissario di gestione.

Qualora sia pronunciata sentenza di condanna alla chiusura dell'esercizio, viene da questa detratta la durata della sospensione applicata dal Prefetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.